

Laicità dello stato e libertà religiosa

BENVENUTI!

Art. 7 – Costituzione

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. [...]

Art. 8 – Costituzione

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. [...]

Laicità dello stato e libertà religiosa

- **Lotta delle investiture (1057-1122):** *Finisce con la desacralizzazione del potere politico. Alla Chiesa spetta il monopolio di quanto riguarda spiritualità e sacralità.*

- **Guerre di religione (XVI-XVII sec.):** *Per porre termine alla guerra civile lo Stato impone il riconoscimento del Re come potere al di sopra delle parti.*

Lo Stato non deve più difendere la “verità” religiosa. La religione di Stato viene imposta per evitare divisioni e lotte interne.

Cuius regio, eius religio (Pace di Augusta del 1555 tra Carlo V e le forze della Lega di Smalcalda)

Laicità dello stato e libertà religiosa

L'idea di "Stato cristiano" ritorna:

La Chiesa è depositaria di un patrimonio di verità ultime sull'essere umano, quindi le leggi si devono conformare alla morale della Chiesa

“Esattamente cento anni fa, nell’anno 1885, il mio venerato predecessore papa Leone XIII, nella sua enciclica “Immortale Dei” ha espresso alcuni pensieri fondamentali sull’ordinamento dello Stato cristiano e in particolare sull’origine teologica del potere politico. In essa, egli ammonisce gli uomini di Stato a guardare soprattutto a Dio e alla sua volontà, come al supremo dominatore del mondo”.

Giovanni Paolo II - Vaduz (Liechtenstein)

Domenica, 8 settembre 1985

Laicità dello stato e libertà religiosa

Lo Stato separatista:

è uno stato totalmente laico nella sua struttura che non ammette interferenze di confessioni di nessun tipo e allo stesso tempo non si occupa di questioni di tipo religioso.

- Il modello francese (separatismo ostile)*
- Il modello americano (separazione pura)*
- Il modello italiano (Da Carlo Alberto alla Costituzione repubblicana)*

Laicità dello stato e libertà religiosa

Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo e del Cittadino (1789):

Articolo 10

Nessuno deve essere molestato per le sue opinioni, anche religiose, purché la manifestazione di esse non turbi l'ordine pubblico stabilito dalla Legge.

Laicità dello stato e libertà religiosa

Costituzione federale USA (1787):

Art. VI, comma 3: “Nessuna dichiarazione di fede sarà mai richiesta come condizione per ottenere qualunque ufficio ed incarico pubblico negli Stati Uniti”.

Primo Emendamento (1791):

“Il Congresso non potrà emanare leggi concernenti la istituzione di una religione o la proibizione del suo libero esercizio”.

Laicità dello stato e libertà religiosa


Statuto Albertino: Art. 1

La Religione Cattolica, Apostolica e Romana è la sola Religione dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi.


Cavour: Libera Chiesa in libero Stato

Laicità dello stato e libertà religiosa

Separazione tra Stato e Chiesa



Possibili contrasti



Regime concordatario

Laicità dello stato e libertà religiosa

Art. 7 Cost.

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

Laicità dello stato e libertà religiosa

“[...] Si capisce che l’articolo dica che lo Stato italiano - il soggetto della Costituzione - riconosce, se la vuol riconoscere, la sovranità della Chiesa nel suo ordine. Ma non si capisce che la Chiesa riconosca la sovranità dello Stato, la quale sovranità è il presupposto di questa Costituzione: se non ci fosse la sovranità, neanche potremmo darci la Costituzione. [...] Questo è un articolo che potrebbe andar bene in un trattato internazionale, non in una Costituzione.[...]”

Piero Calamandrei

Laicità dello stato e libertà religiosa

Can.1142 - Il matrimonio non consumato fra battezzati o tra una parte battezzata e una non battezzata, per una giusta causa può essere sciolto dal Romano Pontefice, su richiesta di entrambe le parti o di una delle due, anche se l'altra fosse contraria.

*Procedimento amministrativo di annullamento e diritto alla difesa davanti a un giudice.
Sentenza 18/1982 Corte Cost.*

Laicità dello stato e libertà religiosa

Art. 8 Cost.

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Laicità dello stato e libertà religiosa

. Art. 3 Cost.

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. [...]

Laicità dello stato e libertà religiosa

Art. 18 Cost

I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.

Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

Laicità dello stato e libertà religiosa

Art. 19 Cost.

Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume

Laicità dello stato e libertà religiosa

Art. 20 Cost.

Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.

Laicità dello stato e libertà religiosa

La bestemmia non discrimina

Art. 724 c.p.

Chiunque pubblicamente bestemmia, con invettive o parole oltraggiose, contro la Divinità o i Simboli o le Persone venerati nella religione dello Stato, è punito con l'ammenda da lire ventimila a seicentomila. [...]

Corte cost., sentenza n. 440 del 18 ottobre 1995.

Laicità dello stato e libertà religiosa

Il giuramento dell'ateo?

“dichiara la illegittimità costituzionale dell'art.251, secondo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui, dopo le parole «il giudice istruttore ammonisce il testimone sulla importanza religiosa...» e dopo le parole «consapevole della responsabilità che con il giuramento assumete davanti a Dio...» non è contenuto l'inciso «se credente»”. [...]

Corte costituzionale, 2 ottobre 1979 n.117.

Laicità dello stato e libertà religiosa

Il giuramento dell'ateo (2)?

“dichiara, [...] la illegittimità costituzionale dell'art. 142, primo comma, del cod. proc. penale, nella parte in cui, dopo le parole «del vincolo religioso che con esso contrae dinanzi a Dio...» non è contenuto l'inciso «se credente».

Corte costituzionale, 2 ottobre 1979 n.117.

Laicità dello stato e libertà religiosa

Sembra facile ...

- Divorzio
- Aborto
- Caso Welby
- Caso Englaro
- Identità di gruppi minoritari, il caso infibulazione
- ...

Laicità dello stato e libertà religiosa

Art. 33 Cost.

L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.

[...]

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

[...]

Laicità dello stato e libertà religiosa

BENVENUTI!

Art. 7 – Costituzione

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. [...]

Art. 8 – Costituzione

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. [...]

10 gennaio 2009 – Cellore Illasi

Flavio Filini

Art. 7 Cost.

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

Il Concordato tra Italia e S. Sede è stato firmato l'11 febbraio 1929

La modifica del Concordato è avvenuta con accordo del 18 febbraio 1984

Art. 8 Cost.

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Art. 19 Cost.

Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

Laicità dello stato e libertà religiosa

- **Lotta delle investiture (1057-1122):** *Finisce con la desacralizzazione del potere politico. Alla Chiesa spetta il monopolio di quanto riguarda spiritualità e sacralità.*

- **Guerre di religione (XVI-XVII sec.):** *Per porre termine alla guerra civile lo Stato impone il riconoscimento del Re come potere al di sopra delle parti.*

Lo Stato non deve più difendere la “verità” religiosa. La religione di Stato viene imposta per evitare divisioni e lotte interne.

Cuius regio, eius religio (*Pace di Augusta del 1555 tra Carlo V e le forze della Lega di Smalcalda*)

10 gennaio 2009 – Cellore Illasi

Flavio Filini

La secolarizzazione (il cui significato si riconduce al termine latino *seculus*, con il significato di mondo), è quel fenomeno per il quale la società - nel suo complesso - non adotta più un comportamento sacrale, si allontana da schemi, usi e costumi tradizionali; questo fenomeno investe tutto il sistema dei valori, modificandoli e, con essi, trasformando anche le identità, le appartenenze, comprese quelle laiche o laicizzate.

La secolarizzazione è un processo tipico dei paesi occidentali in età contemporanea, che induce ad agire e a pensare (nei confronti della natura, del destino, del ruolo dei cittadini nella società) in modo sperimentale e utilitaristico, mai sacrale e trascendente. [...]

Secolarizzazione. (6 novembre 2008). Wikipedia, L'enciclopedia libera. Tratto il 9 gennaio 2009, 17:48 da: <http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Secolarizzazione&oldid=19962337>.

Cuius regio, eius religio (Traduzione: A chi (appartiene) la regione, sua (sia) la religione). Si tratta di una espressione latina che ebbe grande rilevanza all'epoca della riforma protestante e anche nei secoli successivi. Indica l'obbligo del suddito a conformarsi alla confessione del principe del suo stato, sia essa protestante o cattolica. [...] L'idea della religione di stato compare già in Armenia, ma comunemente si intende riferito alla storia europea del XVI e XVII secolo.

Venne usato nel trattato conseguente alla Pace di Augusta del 1555 dall'imperatore del Sacro Romano Impero Carlo V e dalle forze della Lega di Smalcalda per determinare la religione dell'Impero come coesistenza tra il luteranesimo e il cattolicesimo. Il principio sancito ad Augusta significava che i principi e le città libere avevano la libertà di introdurre la fede luterana (lo *jus reformandi*), e gli stessi diritti degli stati cattolici all'intero Sacro Romano Impero. La popolazione di fede diversa dal principe, sia cattolica che protestante, doveva adattarsi alla sua religione oppure emigrare.

Da http://it.wikipedia.org/wiki/Cuius_regio,_eius_religio

Laicità dello stato e libertà religiosa

L'idea di "Stato cristiano" ritorna:

La Chiesa è depositaria di un patrimonio di verità ultime sull'essere umano, quindi le leggi si devono conformare alla morale della Chiesa

"Esattamente cento anni fa, nell'anno 1885, il mio venerato predecessore papa Leone XIII, nella sua enciclica "Immortale Dei" ha espresso alcuni pensieri fondamentali sull'ordinamento dello Stato cristiano e in particolare sull'origine teologica del potere politico. In essa, egli ammonisce gli uomini di Stato a guardare soprattutto a Dio e alla sua volontà, come al supremo dominatore del mondo".

*Giovanni Paolo II - Vaduz (Liechtenstein)
Domenica, 8 settembre 1985*

10 gennaio 2009 – Cellore Illasi

Flavio Filini

Da: VISITA PASTORALE NEL LIECHTENSTEIN

INCONTRO DI GIOVANNI PAOLO II
CON I PARLAMENTARI E I RAPPRESENTANTI DEL GOVERNO

Vaduz (Liechtenstein)
Domenica, 8 settembre 1985

Copyright © Libreria Editrice Vaticana (il testo completo è disponibile
all'indirizzo: <http://tinyurl.com/9ryd3r>)

Laicità dello stato e libertà religiosa

Lo Stato separatista:

è uno stato totalmente laico nella sua struttura che non ammette interferenze di confessioni di nessun tipo e allo stesso tempo non si occupa di questioni di tipo religioso.

Il modello francese (separatismo ostile)

Il modello americano (separazione pura)

Il modello italiano (Da Carlo Alberto alla Costituzione repubblicana)

Per saperne di più: http://it.wikipedia.org/wiki/Stato_separatista

Laicità dello stato e libertà religiosa

Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo e del Cittadino (1789):

Articolo 10

Nessuno deve essere molestato per le sue opinioni, anche religiose, purché la manifestazione di esse non turbi l'ordine pubblico stabilito dalla Legge.

10 gennaio 2009 – Cellore Illasi

Flavio Filini

COSTITUZIONE FRANCESE 13 settembre 1791

TITOLO I - DISPOSIZIONI FONDAMENTALI GARANTITE DALLA COSTITUZIONE

La Costituzione garantisce, come diritti naturali e civili: 1° Che tutti i cittadini sono ammissibili ai posti ed agli impegni, senza altra distinzione che quella delle virtù e dei talenti; 2° Che tutte le contribuzioni saranno ripartite fra tutti i cittadini egualmente in proporzione delle loro facoltà; 3° Che gli stessi delitti saranno puniti con le stesse pene, senza alcuna distinzione personale.

La Costituzione garantisce parimenti, come diritti naturali e civili: – La libertà di ogni uomo di andare, di restare, di partire, senza poter essere arrestato né detenuto se non nelle forme determinate della Costituzione; – **La libertà di ogni uomo di parlare, di scrivere, di stampare e di pubblicare i suoi pensieri, senza che gli scritti possano essere sottoposti ad alcuna censura né ispezione prima della loro pubblicazione, e di esercitare il culto religioso al quale aderisce;** – La libertà dei cittadini di riunirsi pacificamente e senza armi, soddisfacendo alle leggi di polizia; – La libertà di indirizzare alle autorità costituite petizioni firmate individualmente.

Il Potere legislativo non potrà fare leggi che attentino o ostacolino l'esercizio dei Diritti naturali e civili indicati nel presente titolo, e garantiti dalla Costituzione; ma poiché la libertà non consiste che nel poter fare tutto ciò che non nuoce né ai diritti altrui, né alla sicurezza pubblica, la legge può stabilire pene contro gli atti che, attaccando o la sicurezza pubblica o i diritti altrui, sarebbero nocivi alla società.

La Costituzione garantisce l'invulnerabilità delle proprietà, o la giusta e previa indennità di quelle di cui la necessità pubblica, legalmente constatata, esiga il sacrificio. – **I beni destinati alla spese del culto e a tutti i servizi di utilità pubblica appartengono alla Nazione, e sono in ogni tempo a sua disposizione.**[...]

I cittadini hanno diritto di eleggere o di scegliere i Ministri dei loro culti.

[...]

Laicità dello stato e libertà religiosa

Costituzione federale USA (1787):

Art. VI, comma 3: “Nessuna dichiarazione di fede sarà mai richiesta come condizione per ottenere qualunque ufficio ed incarico pubblico negli Stati Uniti”.

Primo Emendamento (1791):

“Il Congresso non potrà emanare leggi concernenti la istituzione di una religione o la proibizione del suo libero esercizio”.

Laicità dello stato e libertà religiosa

Statuto Albertino: Art. 1

La Religione Cattolica, Apostolica e Romana è la sola Religione dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi.

Cavour: Libera Chiesa in libero Stato

10 gennaio 2009 – Cellore Illasi

Flavio Filini

LE LETTERE PATENTI DEL XVII FEBBRAIO 1848

CARLO ALBERTO

per grazia di Dio

re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme

duca di Savoia, di Genova, ecc. ecc.

principe di Piemonte, ecc. ecc.

Prendendo in considerazione la fedeltà ed i buoni sentimenti delle popolazioni Valdesi, i Reali Nostri Predecessori hanno gradatamente e con successivi provvedimenti abrogate in parte o moderate le leggi che anticamente restringevano le loro capacità civili. E Noi stessi, seguendone le traccie, abbiamo concesse a que' Nostri sudditi sempre più ampie facilitazioni, accordando frequenti e larghe dispense dalla osservanza delle leggi medesime. Ora poi che, cessati i motivi da cui quelle restrizioni erano state suggerite, può compiersi il sistema a loro favore progressivamente già adottato, Ci siamo di buon grado risoluti a farli partecipi di tutti i vantaggi conciliabili con le massime generali della nostra legislazione.

Epperò per le seguenti, di Nostra certa scienza, Regia autorità, avuto il parere del Nostro Consiglio, abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

I Valdesi sono ammessi a godere di tutti i diritti civili e politici de' Nostri sudditi; a frequentare le scuole dentro e fuori delle Università, ed a conseguire i gradi accademici.


Nulla è però innovato quanto all'esercizio del loro culto ed alle scuole da essi dirette.

Date in Torino, addì diciassette del mese di febbraio, l'anno del Signore mille ottocento quarantotto e del Regno Nostro il Decimottavo.


http://www.chiesavaldese.org/pages/storia/lett_patenti.php

Laicità dello stato e libertà religiosa

Separazione tra Stato e Chiesa



Possibili contrasti



Regime concordatario

10 gennaio 2009 – Cellore Illasi

Flavio Filini

I primi passi si registrano nel 1848 con due atti di Carlo Alberto, che prima libera i valdesi da ogni discriminazione civile, poi nello Statuto Albertino pochissimi giorni dopo, conferma la supremazia della religione cattolica, considerata religione di stato, pur ammettendo la tolleranza di altri culti in conformità delle leggi allora vigenti. La legge Sineo dello stesso anno, infine, cancella ogni possibilità di ineguale trattamento in base alla differenza di culto.

La successiva e ben nota legge Siccardi del 1850 abolisce il foro ecclesiastico, garantendo una eguale e unica giurisdizione in tutto il territorio dello stato; dal 1855 al 1866 susseguono varie leggi che limitano e smantellano la proprietà privata della Chiesa, sopprimono vari ordini religiosi e incamerano moltissimi beni. Il Codice Civile del 1856 ritiene, poi, totalmente irrilevante nell'ambito giuridico il matrimonio religioso, istituendo quello civile. Infine, le leggi Casati e Coppino laicizzano le strutture scolastiche.

Per quel che riguardava, invece, i rapporti fra Stato e Chiesa, questi, dopo la presa di Roma del 20 settembre 1870, erano regolati dalla cosiddetta "legge delle Garantigie" (l.13 maggio 1871), la quale attribuiva al pontefice uno status personale unico quanto particolare: era infatti equiparato, per dignità e diritti personali, al sovrano d'Italia, rendendolo immune da qualsiasi controllo dell'autorità italiana, mentre i cardinali e il Conclave godevano di altri benefici simili.

Sstipulazione dei Patti Lateranensi del 1929, nel concordato vi si affermava la unicità della religione cattolica, di nuovo religione di stato, mentre la Chiesa diviene di nuovo titolare di alcune prerogative giuridiche.

La Costituzione del 1946 riporta l'uguaglianza di libertà religiosa, senza tuttavia tornare a un separatismo netto, ma avviando una condizione giuridica più originale e complessa, con la creazione della figura dell'Intesa e senza l'abolizione del precedente Concordato. Da notare, inoltre, che la Religione Cattolica è stata, anche se soltanto formalmente, religione di stato fino alla revisione del Concordato del 1984.

Da: http://it.wikipedia.org/wiki/Stato_separatista

Laicità dello stato e libertà religiosa

Art. 7 Cost.

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

Laicità dello stato e libertà religiosa

“[...] Si capisce che l'articolo dica che lo Stato italiano - il soggetto della Costituzione - riconosce, se la vuol riconoscere, la sovranità della Chiesa nel suo ordine. Ma non si capisce che la Chiesa riconosca la sovranità dello Stato, la quale sovranità è il presupposto di questa Costituzione: se non ci fosse la sovranità, neanche potremmo darci la Costituzione. [...] Questo è un articolo che potrebbe andar bene in un trattato internazionale, non in una Costituzione.[...]”
Piero Calamandrei

10 gennaio 2009 – Cellore Illasi

Flavio Filini

Piero Calamandrei, parte dell'intervento all'Assemblea costituente del 4 marzo 1947. Si discuteva se menzionare i Patti Lateranensi nella Costituzione italiana.

«Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani». [...] Si capisce che l'articolo dica che lo Stato italiano - il soggetto della Costituzione - riconosce, se la vuol riconoscere, la sovranità della Chiesa nel suo ordine. Ma non si capisce che la Chiesa riconosca la sovranità dello Stato, la quale sovranità è il presupposto di questa Costituzione: se non ci fosse la sovranità, neanche potremmo darci la Costituzione. [...] Questo è un articolo che potrebbe andar bene in un trattato internazionale, non in una Costituzione. Ma è principalmente contro il secondo comma che si appunta la mia osservazione: [...] Sono inseriti, questi Patti lateranensi, nella Costituzione? [...] Ora, io potrò anche essere d'accordo, quando si tratterà del merito, nel dire che la nostra Costituzione debba ripetere espressamente tutti gli articoli dei Patti lateranensi; io potrò anche essere d'accordo, per ipotesi, nel lasciare che la Repubblica italiana si proclami apertamente una Repubblica confessionale: ma se questo è, bisogna dirlo chiaramente; questa esigenza di chiarezza impone che non si facciano cose di tanta importanza alla chetichella con un rinvio sibillino, che sarà letto senza intenderne la portata dall'uomo che non si intende di leggi, il quale ignora quale sia con precisione il contenuto di questi Patti sottintesi e non sa che molte norme di questi Patti lateranensi sono in contrasto con altre norme apertamente scritte in questa Costituzione. [...] Ma qui io sento suggerimenti provenienti specialmente di là (accenna a sinistra), che mi dicono: [...] «Anche la Costituzione è il risultato di un compromesso politico. La politica è l'arte dei compromessi, delle transazioni». [...] Io ho sempre sostenuto che, per preparare il testo di una nuova Costituzione democratica sia più opportuno e più prudente muovere dal punto di vista della minoranza, [...] di quella che potrà essere domani la minoranza, in modo che le garanzie costituzionali siano soprattutto studiate per difendere domani i diritti di questa minoranza.

Laicità dello stato e libertà religiosa

Can. 1142 - Il matrimonio non consumato fra battezzati o tra una parte battezzata e una non battezzata, per una giusta causa può essere sciolto dal Romano Pontefice, su richiesta di entrambe le parti o di una delle due, anche se l'altra fosse contraria.

*Procedimento amministrativo di annullamento e diritto alla difesa davanti a un giudice.
Sentenza 18/1982 Corte Cost.*

Laicità dello stato e libertà religiosa

Art. 8 Cost.

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Laicità dello stato e libertà religiosa

. Art. 3 Cost.

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. [...]

Laicità dello stato e libertà religiosa

Art. 18 Cost

I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.

Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

Laicità dello stato e libertà religiosa

Art. 19 Cost.

Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume

Laicità dello stato e libertà religiosa

Art. 20 Cost.

Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.

Laicità dello stato e libertà religiosa

La bestemmia non discrimina

Art. 724 c.p.

Chiunque pubblicamente bestemmia, con invettive o parole oltraggiose, contro la Divinità o i Simboli o le Persone venerati nella religione dello Stato, è punito con l'ammenda da lire ventimila a seicentomila. [...]

Corte cost., sentenza n. 440 del 18 ottobre 1995.

Laicità dello stato e libertà religiosa

Il giuramento dell'ateo?

“dichiara la illegittimità costituzionale dell'art.251, secondo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui, dopo le parole «il giudice istruttore ammonisce il testimone sulla importanza religiosa...» e dopo le parole «consapevole della responsabilità che con il giuramento assumete davanti a Dio...» non è contenuto l'inciso «se credente»”. [...]

Corte costituzionale, 2 ottobre 1979 n.117.

Laicità dello stato e libertà religiosa

Il giuramento dell'ateo (2)?

“dichiara, [...] la illegittimità costituzionale dell'art. 142, primo comma, del cod. proc. penale, nella parte in cui, dopo le parole «del vincolo religioso che con esso contrae dinanzi a Dio...» non è contenuto l'inciso «se credente».

Corte costituzionale, 2 ottobre 1979 n.117.

Laicità dello stato e libertà religiosa

Sembra facile ...

- Divorzio
- Aborto
- Caso Welby
- Caso Englaro
- Identità di gruppi minoritari, il caso infibulazione
- ...

Laicità dello stato e libertà religiosa

Art. 33 Cost.

L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.

[...]

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

[...]

10 gennaio 2009 – Cellore Illasi

Flavio Filini

Art. 33 Cost.

L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.

La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.